

Prot. n 10719

## IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13/03/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL.),

**Considerato** che con la stessa si ordina :” *Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio Regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.*”

**Ritenuto** di dover modificare le precedenti disposizioni relative all'utilizzo del **Parco Pubblico San Gregorio**, a seguito delle nuove misure imposte dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13/03/2020;

**ordina**

**Il divieto di accesso e fruizione, per qualsiasi motivo del “ Parco Pubblico San Gregorio” fino alla data del 25 marzo 2020.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto dell'obbligo richiamato è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

*Atripalda li 14/03/2020*

**Il Sindaco**  
**Ing. Giuseppe Spagnuolo**

